

comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, dagli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «Pilella società cooperativa agricola», con sede legale in via Virgilio n. 11 - 70022 Altamura (BA) - C.F. 05884240721, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. c. c., dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla «Pilella società cooperativa agricola»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista dott. Antonio Mondera, a cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9 legge n. 400/75, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 e tenuto conto della terna segnalata da UECCOOP, Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo* e del criterio di rotazione degli incarichi;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Antonio Mondera (giusta comunicazione PEC in data 15 ottobre 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pilella società cooperativa agricola», con sede legale in via Virgilio n. 11 - 70022 Altamura (BA) - codice fiscale n. 05884240721, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Antonio Mondera, nato a Cosenza (CS) il 26 agosto 1967, codice fiscale MNDNTN67M26D086G, domiciliato in via Leone XII, 2D - 74015 Martina Franca (TA).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06199

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DECRETO 4 novembre 2025.

Istituzione del titolo «Capitale italiana del mare».

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità»;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-



zione» e, in particolare, l'art. 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'art. 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'art. 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 21-*bis* che disciplina le competenze del Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 8 marzo 2023, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare»;

Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 248 del 23 ottobre 2023;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle politiche del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», disciplinando il Dipartimento per le politiche del mare e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 «Politiche del mare»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 in attuazione dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 12 agosto 2025;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Ravvisata la necessità di istituire il titolo di «Capitale italiana del mare» e di regolare la procedura di selezione per il relativo conferimento, al fine di promuovere e dif-



fondere la cultura italiana del mare, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine;

Ravvisata, a tali fini, la necessità di garantire forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali marittime;

Ravvisata la necessità di finanziare, con un contributo di 1 milione di euro annuo, a partire dall'anno 2026, il programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune costiero annualmente designato «Capitale italiana del mare»;

Tenuto conto che l'iniziativa riferita all'istituzione del titolo «Capitale italiana del mare» costituisce un settore di intervento ammissibile al finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, configurando un intervento di divulgazione e promozione della marittimità nazionale;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, al fine di prevedere, in via autonoma, quale autonomo settore di intervento di rilevanza nazionale relativo alla divulgazione e alla promozione della marittimità nazionale finanziabile a decorrere dall'anno 2026, l'istituzione e il finanziamento del titolo «Capitale italiana del mare», cui destinare l'importo di 1 milione di euro annui, analogamente allo stanziamento previsto dall'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per il titolo «Capitale italiana della cultura»;

Considerato di confermare come prioritari gli obiettivi di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili nonché di promuovere e diffondere la cultura del mare, attraverso:

a) progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini;

b) progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, anche attraverso l'utilizzo di media tradizionali, digitali e piattaforme *on-line* o la concessione del patrocinio ad iniziative di rilevante interesse culturale, economico e sociale legate al mare;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2025) 281 *final* del 5 giugno 2025] concernente l'adozione del Patto europeo per gli oceani, con particolare riferimento al punto 5.3. - Rafforzare l'alfabetizzazione oceanica e il coinvolgimento dei cittadini;

Tenuto conto della risoluzione 72/73 del 2017, con cui le Nazioni unite hanno dichiarato il 2021 - 2030 il decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile, finalizzato alla diffusione dell'alfabetizzazione oceanica o educazione all'oceano, concepita per diffondere la comprensione dell'influenza umana sull'oceano e dell'influenza dell'oceano sugli esseri umani, mirando a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato

e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica per un oceano pulito, sano, predicibile nelle sue condizioni attuali e future, sicuro, sostenibile, trasparente e fonte di ispirazione;

Ritenuto necessario, pertanto, di confermare, per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, il contenuto del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025, ivi compreso il riparto di risorse tra progetti di sviluppo e valorizzazione del tessuto economico - sociale e delle infrastrutture dei territori marini, da un lato, e progetti di divulgazione e promozione della marittimità nazionale, dall'altro, nella misura rispettivamente del 70% e del 30% delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al netto dell'importo di 1 milione di euro destinato, a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento del titolo «Capitale italiana del mare» quale autonomo settore di intervento ai sensi del medesimo art. 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 citato, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) è competente nell'assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, suscettibili di interessare anche, in via generale, la tutela e la valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), dello stesso decreto-legge n. 173 del 2022;

Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta del 14 ottobre 2025;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:

Art. 1.

Istituzione del titolo «Capitale italiana del mare»

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali marittime, tenendo conto di tutte le componenti dell'economia marittima e avendo riguardo alla valorizzazione e alla conoscenza del mare, alla biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse marine, è istituito il titolo «Capitale italiana del mare».

2. Per il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato «Capitale italiana del mare» ai sensi dell'art. 2 è prevista la concessione del contributo di 1 milione di euro annuo a partire dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto.



Art. 2.

Conferimento del titolo «Capitale italiana del mare»

1. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, si provvede al conferimento annuale del titolo «Capitale italiana del mare».

2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i comuni costieri interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Dipartimento. La candidatura deve essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Capo del Dipartimento, pubblicate sul sito internet del Dipartimento.

3. Per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo agli anni successivi al 2026, entro il 1° febbraio di ciascun anno il Dipartimento pubblica sul proprio sito internet istituzionale un apposito avviso di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva. Entro il 1° aprile di ciascun anno i comuni costieri interessati a partecipare alla selezione presentano domanda al Dipartimento per partecipare alla procedura di selezione di cui al precedente periodo relativa all'annualità successiva. La candidatura deve essere redatta secondo le linee guida predisposte dal Capo del Dipartimento, pubblicate sul sito internet del Dipartimento.

4. Il dossier di candidatura di cui ai commi 2 e 3 deve contenere e indicare a pena di esclusione:

a) il programma, della durata di un anno, delle attività di valorizzazione e fruizione della cultura italiana del mare o degli interventi necessari al recupero e alla valorizzazione di beni destinati alla fruizione della cultura del mare o al miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

b) il modello di *governance* e la struttura responsabile per la elaborazione e promozione del progetto, per la sua attuazione e per il monitoraggio dei risultati, con l'individuazione di un'apposita figura responsabile;

c) una valutazione di sostenibilità economico-finanziaria;

d) gli obiettivi perseguiti, in termini qualitativi e quantitativi, e gli indicatori che si utilizzeranno per la misurazione del loro conseguimento.

5. Al fine di valutare le candidature di cui al comma 4, è costituita annualmente, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una giuria del comune «Capitale italiana del mare», composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama nel settore marittimo designati dal medesimo Ministro, di cui uno presidente della giuria. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato, entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» relativo al 2026 nonché, entro il 15 aprile di ciascun anno, per il conferimento del titolo di «Capi-

tale italiana del mare» relativo all'annualità successiva. La giuria opera presso il Dipartimento. La partecipazione alla giuria non dà diritto ad alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per presenziare alle riunioni. I componenti della giuria, nei tre anni antecedenti all'insediamento, non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i comuni costieri che hanno presentato la propria candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto ai medesimi enti. I componenti della giuria sottoscrivono a proposito un'apposita dichiarazione.

6. La giuria esamina le candidature regolarmente pervenute e, entro il 1° febbraio 2026, per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» relativo all'anno 2026, ed entro 1° giugno di ciascun anno, per il conferimento del titolo «Capitale italiana del mare» relativo all'annualità successiva, sottopone al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare il progetto del comune proposto come «Capitale italiana del mare» per l'anno di riferimento, corredato di una relazione motivata. Il titolo è successivamente conferito ai sensi del comma 1.

7. La selezione della candidatura vincitrice avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto e con altre iniziative di valorizzazione del territorio e grado di coordinamento e sinergia degli interventi proposti;

b) previsione di forme di cofinanziamento pubblico e privato, condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio, anche mediante appositi strumenti di partenariato pubblico-privato;

c) efficacia del modello di *governance* previsto per lo sviluppo e l'attuazione del dossier di candidatura e relativo monitoraggio del processo e del prodotto;

d) innovatività e capacità delle soluzioni proposte di fare uso di nuove tecnologie, anche informatiche;


e) realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;

f) capacità di valorizzare i borghi e i comuni marinari e le antiche maestranze del mare;

g) grado di afferenza del progetto ad almeno quattro delle linee direttrici del Piano del mare di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

8. La giuria, in sede di prima convocazione, può individuare ulteriori specificazioni dei criteri di valutazione di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Il comune proclamato «Capitale italiana del mare» assicura la pubblicità e la trasparenza di tutti gli atti relativi alla candidatura, alla selezione e alla successiva realizzazione dei progetti contenuti nel dossier vincitore. Il Dipartimento assicura il monitoraggio dell'attuazione del programma e verifica il conseguimento degli obiettivi. Il comune «Capitale italiana del mare» non può partecipare alle successive cinque procedure di selezione di cui al presente articolo nonché provvede, al termine dell'anno di svolgimento delle attività previste nella candidatura,



alla redazione di un rapporto sull'attività svolta nel quale si dia conto dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti nel dossier di candidatura.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025

1. Al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 18 luglio 2025 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 2, alinea, dopo le parole «si provvede mediante» sono inserite le seguenti:

«il finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune designato annualmente “Capitale italiana del mare”, a decorrere dall'anno 2026, nonché attraverso»;

b) all'art. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”, è destinato l'importo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1»;

c) all'art. 1, comma 3, in fine, sono inserite le seguenti parole: «al netto delle risorse destinate, ai sensi del comma 2-bis, al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”»;

d) all'art. 1, comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: «al netto delle risorse destinate, ai sensi

del comma 2-bis, al finanziamento del programma delle attività di promozione della cultura marittima previste dal comune annualmente designato “Capitale italiana del mare”»;

e) all'art. 2, comma 1, le parole «Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo rimanendo quanto previsto per il conferimento del titolo “Capitale italiana del mare”, le risorse di cui all'art. 1, comma 1, relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sono destinate».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2025

*Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3014*

25A06345

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2025.

Disposizioni in materia di procedure sanzionatorie in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea.

LA BANCA D'ITALIA

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), in particolare gli articoli 5 e 34;

Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della BCE;

Visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;

Visto il regolamento (UE) 2022/1917 della BCE del 29 settembre 2022 (d'ora in poi regolamento) relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) che istituisce un quadro armonizzato di procedure da seguire in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazioni statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE;

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo nonché il regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 10 agosto 2021, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza

